



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1569 del 06/05/2025

Proposta di Determinazione n. 1723 del 02/05/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUA N° 9/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.S. MAR S.R.L. PER LO SCARICO ACQUE REFLUE LETT. A), PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA LETT. C) E PER L'IMPATTO ACUSTICO LETT. E) DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.P.R. N° 59/13 PER L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PROGETTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO DI QUALUNQUE TIPO SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN Z.I. ACQUASANTA 1/A DEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA (ME).

IL DIRIGENTE

VISTA la nota istruttoria prot. int. n° 19421/2025 del 30.04.2025 predisposta dal Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque;

VISTO il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Deliberazione del Commissario

	Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n° 178 del 23.12.2020;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta per l’adozione dell’AUA pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 256/2023 del 24.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 38546/23 da parte della Ditta P.S. Mar s.r.l. per lo scarico acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di costruzione, manutenzione, riparazione, progettazione, commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo svolta presso lo stabilimento sito in Z.I. Acquasanta 1/A del Comune di Gioiosa Marea (ME);
VISTO	il verbale n° 38cds A.U.A. del 11.12.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 43591/23 del 23.11.2023 durante la quale, stante le criticità rilevate, decide di interrompere i termini procedurali in attesa di ricevere le necessarie integrazioni dalla Ditta e di indire successivamente nuova Conferenza;
VISTA	la richiesta di documentazione del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al SUAP con nota prot. n° 3484 del 21.01.2025, ns. protocollo n° 2693/25 del 22.01.2025 in particolare la relazione idraulica e quella sul sistema di depurazione delle acque come riportato nel verbale di sopralluogo effettuato dal personale del Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzione del Comune di Gioiosa Marea (ME);
VISTA	l’integrazione documentale trasmessa dalla Ditta pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 9335 del 29.01.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al 3952/25;
VISTO	il parere endoprocedimentale favorevole per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii. con prescrizioni, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente Serv. 1, trasmesso con nota protocollo n° 18202 del 26.03.2025, pervenuta tramite SUAP e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 14603/2025. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il verbale n° 2cds del 26.03.2025 della Conferenza di Servizi indetta da questo Ufficio con nota prot. n° 9753/2025 del 03.03.2025, durante la quale il Comune riferisce gli esiti del sopralluogo congiunto con la Ditta, in cui è stato verificato mediante tracciante che dal piazzale dell’azienda le acque recapitano nel canale comunale confermando che il pozzetto è comunale. Si decide, quindi, di adottare l’AUA non appena perverrà il parere urbanistico, igienico-sanitario, acustico e sullo scarico da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME);
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario, acustico e per lo scarico delle acque bianche da parte del Responsabile di P.O. Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzione trasmesso con nota datata 09.04.2025 e assunta al Protocollo generale di questo Ente al n°17451/2025 del 15.04.2025;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DARE ATTO	dell’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 175 del 03/10/2024;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 20.10.2023.

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'AUA n° 9/2025 a favore della Ditta **P.S. MAR s.r.l.** per lo scarico acque reflue, per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico lett. a)c) ed e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di costruzione, manutenzione, riparazione, progettazione, commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo svolta presso lo stabilimento sito in Z.I. Acquasanta 1/A del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui da dilavamento di prima precipitazione dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque reflue, delle tubazioni afferenti ed efferenti di detto impianto, dei principali raccordi idraulici e del pozzetto ispettivo e del punto di collettamento alla pubblica rete fognaria, che dovrà essere realizzato entro 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
- b) eseguire annualmente, a far data dall'avvio dell'impianto, analisi chimiche sul refluo, in occorrenza di evento meteo, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici inviando gli esiti analitici all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME), all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- d) eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto (piazzali) adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
- e) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli scarti e degli esuberi, al fine di non ridurre la resa del processo di depurazione;
- f) garantire il destino dei prodotti della depurazione (grigliato, fanghi, morchie, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA o dall'avvio della produzione, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;

- g) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico, ossia libere da rifiuti, scarti di lavorazione o altro che possa determinare inquinamento;
- h) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso, soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a garantire il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico o alla sospensione dello stesso fino al ripristino della sufficiente funzionalità del sistema depurativo, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea (ME) all'ARPA Sicilia e a questo Ente;
- i) porre in essere ogni accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso lo stabilimento (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, ecc.);
- j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente o sui corpi recettori degli scarichi, nonché degli interventi intrapresi.

Si diffida la Ditta dall'immettere, nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come riportato nella sottostante tabella:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Cabina gel-coating (Linea 1)	Polveri ⁽¹⁾ : 3 COV ⁽²⁾ : 50	Filtri carta, filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi
E2	Area di laminazione e resinatura (Linea 1)	Stirene ⁽³⁾ : 20 COV ⁽²⁾ : 50	Filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi
E3	Area di taglio e smerigliatura (Linea 1)	Polveri ⁽¹⁾ : 30	Filtri a manica con fibra di poliestere
E4	Cabina gel-coating (Linea 2)	Polveri ⁽¹⁾ : 3 COV ⁽²⁾ : 50	Filtri carta, filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi
E5	Area di laminazione e resinatura (Linea 2)	Stirene ⁽³⁾ : 20 COV ⁽²⁾ : 50	Filtri a carboni attivi
E6	Area di taglio e smerigliatura (Linea 2)	Polveri ⁽¹⁾ : 30	Filtri a manica

1. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.2

2. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.3

3. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. III alla Parte Quinta, §2 punto 2.3

Art. 5) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, darne comunicazione a questa Direzione, al

Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data della messa in esercizio.

Art. 6) Il Gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea (ME), con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata** decorrenti dalla messa a regime in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 8) Il Gestore dovrà inoltre:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. 5 alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Per tutte le altre prescrizioni non esplicitate occorre far riferimento a quanto riportato nell'All. 1.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 10) Il Gestore dovrà:

1. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione;
2. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
3. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

4. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

- a) nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
- b) dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
- c) scarico reflui: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte, quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, gestione del depuratore, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici di cui all'art. 3;
- d) emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione (art. 7), accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Gioiosa Marea (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in Z.I. Acquasanta 1/A del Comune di Gioiosa Marea (ME);

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia

di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

MOD c.i - serv1 - rev 1.0

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **0018202** del **26/03/2025**

Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: Pratica n. 03376550830-23102023-1741 - SUT: 9335 - Ufficio SUAP

P.S. MAR S.r.l. - Attività di "Costruzione, manutenzione, riparazione, progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo" - Comune di Gioiosa Marea, Zona Industriale Acquasanta N. 1/A (foglio di mappa n. 33, particella 1317),

Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013

- *Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua - Ufficio Rilascio A.U.A.
protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al S.U.A.P. del Comune di Gioiosa Marea
sut@pec.comunegioiosamarea.it

Al Comune di Gioiosa Marea
Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

e, p.c. *Ditta PS MAR S.r.l.*
psmar@legalmail.it
emanuele.alongi@pec.chimici.it

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le

relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;

- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”
- Vista** l'istanza di A.U.A. della ditta P.S.Mar, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Gioiosa Marea con PEC del 27/11/2023 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 86276 del 28/11/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **“Costruzione, manutenzione, riparazione, progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo”**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 43591/23 del 23/11/2023 (prot. DRA n. 85403 del 23/11/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Viste** le integrazioni trasmesse dalla ditta P.S.Mar per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Gioiosa Marea con prot. 37/2025 (prot. DRA 5362 del 29/01/2025), in riscontro alle richieste formulate dalla CdS – seduta del 11/12/2023;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con la Città Metropolitana, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento;
- Preso atto** che per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico dei reflui, non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 in quanto, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione tecnica trasmessa – Relazione Tecnica integrativa del 24/01/2024:
- il ciclo produttivo e la tecnologia impiantistica impiegata non implicano la produzione di alcun refluio derivante dall'attività svolta;
 - l'unico refluio industriale è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che, raccolte attraverso una serie di pozzetti, canalette e tubazioni, sono fatte confluire ad un impianto di trattamento di prima pioggia in continuo e successivamente scaricate nel canalone comunale adiacente allo stabilimento per poi immettersi nella rete fognaria pubblica;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.:
- 1) l'attività svolta presso lo stabilimento consiste nella costruzione, manutenzione e riparazione di imbarcazioni e natanti da diporto;

- 2) lo stabilimento sarà oggetto di modifica con l'introduzione di una nuova linea 2, dedicata alla produzione e riparazione di piccole parti di imbarcazioni, che affiancherà la linea 1, già autorizzata, dedicata alla produzione di scafi e grandi parti di imbarcazioni;
- 3) le fasi di lavorazione, per la produzione di barche e natanti in genere da diporto, sono articolate in una serie di operazioni che possono essere riassunte in: ceratura dello stampo, spruzzatura del gelcoat, laminazione (resinatura), sgusciatura, smerigliatura, assemblaggio, carrozzatura, rifinitura ed imballaggio;
- 4) è previsto un consumo di resina stimato in 250.000 kg/anno (245 gg lavorativi per anno), corrispondente a circa 1000 kg/giorno;
- 5) è previsto un consumo di solvente (Acetone) per la pulizia delle attrezzature, stimato in 23.000 kg/anno;

Preso atto che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza di AUA:

- lo stabilimento è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con D.R.S. n.1060 del 14/10/2009, rilasciato dal DRA – Servizio 3 Tutela dall'inquinamento Atmosferico, alla ditta La Playa S.r.l.;
- il quadro emissivo dello stabilimento della P.S.Mar, a seguito delle modifiche prodotte, è costituito dai seguenti punti di emissione:
 1. cabina di gel-coating (Linea 1) – locale perimetrato da pareti in muratura, facenti parte della struttura del capannone C, avente un'area di lavoro delle dimensioni interne di circa 12,0 x 9,5 m di superficie, con convogliamento delle emissioni prodotte dalle operazioni di spruzzatura al punto **E1**;
 2. area di resinatura (Linea 1) – area interna al capannone A, nelle vicinanze di uno dei due ingressi, della superficie di circa 290 mq, le cui emissioni sono convogliate al punto **E2**;
 3. cabina di taglio e smerigliatura (Linea 1) – area di lavoro delle dimensioni interne di circa 9,4 x 6,8 m di superficie, che consiste di un locale perimetrato da pareti in muratura facenti parte della struttura del capannone C, le cui emissioni sono convogliate al punto **E3**;
 4. cabina di gel-coating (Linea 2) – locale perimetrato da pareti in muratura, facenti parte della struttura del capannone E, avente un'area di lavoro delle dimensioni interne di circa 12,0 x 9,5 m di superficie, con convogliamento delle emissioni prodotte dalle operazioni di spruzzatura al punto **E4**;
 5. area di resinatura (Linea 2) – area interna al capannone D, della superficie di circa 425 mq, le cui emissioni sono convogliate al punto **E5**;
 6. cabina di taglio e smerigliatura (Linea 2) – area di lavoro delle dimensioni interne di circa 10,0 x 6,8 m di superficie, che consiste di un locale perimetrato da pareti in muratura facenti parte della struttura del capannone E, le cui emissioni sono convogliate al punto **E6**;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione trasmessa, l'acetone è utilizzato per la pulizia delle attrezzature;

Considerato che la “pulizia dell'attrezzatura”, esclusa dall'attività “pulizia di superficie” di cui al punto 10 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto che gli inquinanti in emissione ai punti E2 ed E5 (area di resinatura) contengono lo stirene;

Considerato che, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014, recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella classificazione dello stirene è stato introdotto il codice di indicazione di pericolo *H361d – sospettato di nuocere al feto*;

Ritenuto di dovere fissare un VLE per lo stirene che, per principio di precauzione, è da ricondurre al paragrafo 2 “Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente” dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare al punto 2.3: limite di emissione di 20 mg/Nm³ (flusso di massa 500 g/h);

Ritenuto, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta P.S.Mar, di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per modifica sostanziale, confermando i VLE fissati con D.R.S. n.1060 del 14/10/2009 per i punti E1 ed E3, provvedendo all'aggiornamento dei VLE per il punto E2, e fissando VLE per i nuovi punti di emissione;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **P.S.Mar S.r.l. per l'attività di "Costruzione, manutenzione, riparazione, progettazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo" – Comune di Gioiosa Marea, Zona Industriale Acquasanta N. 1/A** (foglio di mappa n. 33, particella 1317), esprime, per quanto di propria competenza **parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Cabina gel-coating (Linea 1)	18.000	Polveri COV	3 50	Filtri carta, filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi	Annuale
E2	Area di laminazione e resinatura (Linea 1)	20.000	Stirene COV	20 50	Filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi	Annuale
E3	Area di taglio e smerigliatura (Linea 1)	20.000	Polveri	30	Filtri a manica con fibra in poliestere	Annuale
E4	Cabina gel-coating (Linea 2)	6.000	Polveri COV	3 50	Filtri carta, filtri sintetici tipo paint stop e filtri a carboni attivi	Annuale
E5	Area di laminazione e resinatura (Linea 2)	8.000	Stirene COV	20 50	Filtri a carboni attivi	Annuale
E6	Area di taglio e smerigliatura (Linea 2)	7.000	Polveri	30	Filtri a manica	Annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e

- campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
 6. In caso di utilizzo di solvente con soglie di consumo superiori alle 5 tonn/anno, per finalità diverse dalla pulizia delle attrezzature, il gestore dovrà elaborare annualmente il Piano Gestione Solventi, redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Messina ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA.
 7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
 8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

9. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

10. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
11. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
12. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
13. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
14. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
15. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.

16. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (*m²*), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura (*°C*) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m³*);
 - h) umidità (*H₂O Kg/Nm³*) o frazione molare;
 - i) velocità (*m/s*);
 - j) portata effettiva (*m³/h*);
 - k) portata normalizzata umida (*Nm³/h*) (*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (*Nm³/h*) (*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l'O₂ di riferimento se previsto (*Nm³/h rif. % O₂*) (*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*referimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*referimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.